



FATA
ASSICURAZIONI



SCODINZOLANDO



LA POLIZZA MULTIRISCHI PER IL CANE

Mod. 14/529



FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni - Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (interamente versato). Sede Via Urbana,169/A - 00184 Roma
Telefono 06.47651 - Telefax 06.4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09052321008.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n. 2489 del 19/12/2006,
all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il ramo vita, nonché l'esercizio della riassicurazione.

INDICE

DEFINIZIONI	pag. 3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 5
SEZIONE BESTIAME	pag. 7
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	pag. 11
SEZIONE ASSISTENZA	pag. 12
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA	pag. 15

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

Il proprietario di cani residente in Italia che abbia aderito alla Polizza.

ASSICURAZIONE

E' il contratto che disciplina i rapporti tra FATA Assicurazioni Danni S.p.A. e l'Assicurato.

CANE

Il cane di razza o meticcio di proprietà dell'Assicurato identificato tramite numero di matricola.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con FATA Assicurazioni Danni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di FATA Assicurazioni Danni S.p.A. stessa le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

FATA

L'impresa assicuratrice.

FRANCHIGIA

L'importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato in caso di danno.

INFORTUNIO

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

MALATTIA

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MALATTIA PREESISTENTE

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della presente copertura assicurativa.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a FATA.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio; FATA entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

ART. 8 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

ART. 9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

ART. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

ART. 12 VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

ART. 13 SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale relativamente ai sinistri denunciati al termine della polizza bestiame, i medici veterinari che hanno visitato o curato il cane dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di FATA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

ART. 14 VENDITA, CESSIONE DEL CANE

L'Assicurato deve dare avviso scritto a FATA o all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata, in caso di vendita o cessione del cane coperto con la presente garanzia. L'assicurazione cessa a far data dalla spedizione della raccomandata di cui sopra. Il premio pagato e non goduto s'intende acquisito da FATA.

SEZIONE BESTIAME

ART. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FATA garantisce per i cani assicurati, nei termini e alle condizioni previste dalle norme di polizza, il rimborso delle spese mediche veterinarie sostenute per intervento chirurgico a seguito di infortunio o malattia, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici resi necessari dall'intervento. La composizione di frattura ossea è comunque equiparata ad intervento chirurgico.

Sono soggetti assicurabili i cani adibiti ai seguenti usi:

compagnia, guardia, difesa personale, pastore, utilità sociale (cani guida, cani da salvataggio, cani ricerca dispersi).

I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina e muniti di tatuaggio, ovvero muniti di certificato di iscrizione ai libri genealogici dell'E.N.C.I. ("pedigree").

ART. 16 LIMITI DI INDENNIZZO

I rimborsi massimi indennizzabili a termine di polizza sono i seguenti:

- € 2.000 annui e € 1.000 per singolo sinistro.

La garanzia è operante per i cani che abbiano compiuto il 6° mese di età e fino al raggiungimento dell'8° anno. Tuttavia, per gli animali che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.

ART. 17 ESCLUSIONI

FATA non indennizza i danni derivanti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- c) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- d) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- e) subiti da animali che abbiano raggiunto l'età massima indicata in polizza, a far data dalla successiva scadenza annuale del premio.

Le garanzie non sono operanti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione :

- f) interventi chirurgici determinati direttamente o indirettamente da:
 - malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
 - infortuni o malattie i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
 - neoplasie in generale;
 - ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
 - malattie mentali in genere;
 - infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
 - infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI);
 - avvelenamento, furto o tentativo di furto;

Sono altresì escluse le spese sostenute:

- g) a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi delle presenti norme;
- h) per interventi chirurgici non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione;
- i) per interventi di castrazione e sterilizzazione;
- j) per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- k) per gravidanza o parto spontaneo;
- l) per malattie dei denti e paradontopatie;
- m) per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia.

ART. 18 DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto disposto all'Art.3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la garanzia decorre dalle ore 24 del 40° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura.

ART. 19 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono, oltre a quanto già disposto nelle Norme che regolano l'assicurazione in generale Art.7 "Obblighi in caso di sinistro":

- a) *disporre l'immediato intervento del Veterinario attenendosi a tutte le istruzioni dallo stesso impartite e sostenendo le relative spese. Il veterinario intervenuto stenderà sull'apposito formulario fornito da FATA o, in mancanza di questo, su carta intestata del professionista medesimo, un rapporto circostanziato che riporti l'identificazione del cane ed attesti le cause e le modalità del sinistro;*
- b) *trasmettere a FATA e all'Agenzia copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo;*
- c) *consentire ed agevolare i controlli disposti da FATA a mezzo di propri incaricati;*
- d) *fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile.*

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 20 INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato prende atto e concede a FATA la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni e/o garanzie impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

In caso di morte del cane deve essere presentata copia della cancellazione dall'anagrafe canina.

ART. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Veterinario da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia - ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente - su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Veterinari nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Veterinario interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Veterinario ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Se i Veterinari non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo ove il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Veterinario; quelle del terzo Veterinario sono ripartite a metà.

ART. 22 INDENNIZZO

Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali.

Tale documentazione dovrà indicare l'identità del cane, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo.

ART. 23 DIRITTO DI VISITA DEL CANE

Nel corso del contratto FATA ha il diritto di sottoporre il cane agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli nonché di fornire a FATA ogni eventuale informazione richiesta.

L'inosservanza dell'obbligo sancito dalla presente norma comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

ART. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FATA, nei limiti dei massimali indicati in polizza (€ 258.230 / 103.300 / 25.830), assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che L'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della proprietà dei cani indicati in polizza. Franchigia assoluta per ogni sinistro a cose € 50.

ART. 25 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente.

ART. 26 ESCLUSIONI

La garanzia non comprende i danni:

- a) derivanti dalla proprietà ed uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, natanti e aeromobili;
- b) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti ad interruzione e/o sospensione totale o parziale di ogni attività o servizio e ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

ART. 27 GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE DI RESISTENZA

FATA assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra FATA e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

FATA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE ASSISTENZA

ART. 28 RECUPERO DEL CANE

Qualora il cane dell'Assicurato venga ritrovato ad almeno 50 Km. dalla sua residenza e l'Assicurato non sia in grado di recuperarlo con mezzi propri, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato i biglietti (aereo, classe economica, ferroviario, in prima classe) per consentirgli di raggiungere l'animale e riportarlo al suo domicilio.

FATA terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo complessivo di € 154,94 per sinistro.

La prestazione di cui sopra viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l'animale ed in osservanza delle disposizioni in materia vigenti in Italia.

Le seguenti prestazioni vengono fornite dalle ore 9,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

ART. 29 CONSULENZA VETERINARIA D'URGENZA

Qualora l'Assicurato nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario necessiti di informazioni e consulenze relative:

- a) ai consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- b) ai consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- c) alla gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- d) ai consigli di primo soccorso durante il parto;
- e) ai consigli per malattie dei cuccioli;

tramite collegamento telefonico diretto effettuato tra il Veterinario della Centrale Operativa e l'Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.

ART. 30 INFORMAZIONI SUI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i Centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla Centrale Operativa potrà conoscere l'ubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si trova.

ART. 31 INFORMAZIONI SUGLI OPERATORI DI SETTORE

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- a) centri medici veterinari;
- b) negozi di/per animali;
- c) pensioni;
- d) allevamenti;
- e) centri di addestramento;

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

ART. 32 INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AI CANI

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative:

- a) ai danni subiti dai cani (maltrattamenti, furto);
- b) alla convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto);
- c) danni cagionati dagli animali a terzi;

telefonando alla centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste. La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

ART. 33 INFORMAZIONI PER VIAGGIARE IN COMPAGNIA DEL CANE

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative:

- a) alla possibilità di viaggiare in compagnia del cane;
- b) alle malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia del cane;
- c) alla obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;

la Centrale Operativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere il cane presso le strutture alberghiere nella località dove l'Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all'Assicurato le informazioni richieste.

ART. 34 DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a) *le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo di prestazione, entro il periodo di durata della garanzia. Tale limite non si applica alle prestazioni di consulenza e informazioni telefoniche;*
- b) *tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;*
- c) *la Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;*
- d) *qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;*
- e) *ogni diritto nei confronti della Centrale Operativa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto di prestazione in conformità con quanto previsto all'art.2952 del Codice Civile.*
- f) *il diritto alle assistenze fornite dalla Centrale Operativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;*

- g) *a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.*
- h) *Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che FATA è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.*

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero

800 013121

oppure al numero di Milano **02-58308517**

Oppure, se non può telefonare, può inviare un telex al 321363 EURA I o un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Fascia tessera FANI
2. Il tipo di assistenza di cui necessita
3. Nome e cognome
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.